

Bruxelles, 20 dicembre 2018
(OR. en)

15835/18

EF 356
ECOFIN 1252
DELECT 196

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 dicembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 9122 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 19.12.2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 9122 final.

All.: C(2018) 9122 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.12.2018
C(2018) 9122 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Ciò significa che, se l'accordo di recesso¹ non sarà ratificato, il diritto primario e il diritto derivato dell'Unione cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019 ("la data del recesso"). Il Regno Unito diventerà allora un paese terzo.

A partire dalla data del recesso le controparti stabilite nel Regno Unito non potranno più eseguire nell'UE alcuni cosiddetti "eventi del ciclo di vita" (ad esempio novazioni, la chiusura mediante la conclusione di un'operazione di compensazione, la compressione con nuovi contratti di sostituzione, ecc.) nell'ambito dell'attuale regime di passaporto². Per l'esecuzione di tali "eventi del ciclo di vita" su determinati contratti transfrontalieri (UK-UE27) può essere necessaria l'autorizzazione negli Stati membri, in linea con i regimi nazionali dei paesi terzi che oggi sono ancora invalsi a norma del regolamento (UE) n. 600/2014. Tali controparti stabilite nel Regno Unito potrebbero quindi trovarsi a far fronte a 27 diversi regimi nazionali di paesi terzi.

Per ovviare a questa situazione, le controparti di tali operazioni potrebbero decidere di novare i loro contratti trasferendoli a entità stabilite e autorizzate nell'UE27. Tuttavia, i nuovi contratti risultanti da tali novazioni potrebbero essere soggetti a un obbligo di compensazione che non era applicabile al momento della stipula dei contratti iniziali e, senza il recesso del Regno Unito dall'UE, per tali contratti le controparti avrebbero potuto continuare a beneficiare della deroga. Poiché i contratti compensati a livello centrale sono soggetti a un altro regime di garanzia rispetto a quelli non compensati a livello centrale, l'attivazione dell'obbligo di compensazione potrebbe costringere determinate controparti a cessare tali operazioni, lasciando alcuni rischi non coperti.

Le modifiche proposte pongono rimedio a questo disincentivo a trasferire contratti verso imprese stabilite nell'UE27, prorogando per un periodo di tempo determinato le attuali deroghe previste nei tre regolamenti delegati della Commissione vigenti, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione.

La comunicazione della Commissione "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza"³ ha stabilito le misure di emergenza che la Commissione prevede di adottare nell'eventualità che, alla data del recesso, non entri in vigore un accordo di recesso. In tale comunicazione la Commissione ha annunciato misure atte ad agevolare il trasferimento dei contratti a lungo termine verso l'UE, assicurando la continuità del trattamento regolamentare per tali contratti.

Il 13 dicembre 2018 il Consiglio europeo (articolo 50) ha rinnovato l'invito a intensificare i lavori a tutti i livelli per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili. Il presente atto fa parte di un pacchetto di misure che la Commissione adotta in risposta a questo invito.

¹ https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf.

² Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.

³ COM(2018) 880 final del 13.11.2018.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Data l'urgenza con la quale è necessario fornire questa soluzione normativa per agevolare il trasferimento dei contratti alle controparti situate nell'UE in vista del recesso del Regno Unito senza accordo, qualora le controparti decidano di procedere in tal senso, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento istitutivo dell'ESMA, quest'ultima non ha effettuato una consultazione pubblica aperta.

Unitamente ai progetti di norme tecniche, l'ESMA ha presentato una relazione che illustra la logica utilizzata nell'elaborazione del progetto definitivo di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato introduce una modifica delle tre attuali norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione:

l'articolo 1 modifica gli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione per quanto riguarda le categorie di derivati su tassi di interesse, consentendo di novare, per un periodo determinato di 12 mesi, i contratti con una controparte stabilita nel Regno Unito attualmente esentati dall'obbligo di compensazione, a condizione che l'unico scopo della novazione sia quello di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro;

l'articolo 2 modifica gli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione per quanto riguarda le categorie di derivati su crediti, consentendo di novare, per un periodo determinato di 12 mesi, i contratti con una controparte stabilita nel Regno Unito attualmente esentati dall'obbligo di compensazione, a condizione che l'unico scopo della novazione sia quello di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro;

l'articolo 3 modifica gli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione per quanto riguarda le categorie di derivati su tassi di interesse, consentendo di novare, per un periodo determinato di 12 mesi, i contratti con una controparte stabilita nel Regno Unito attualmente esentati dall'obbligo di compensazione, a condizione che l'unico scopo della novazione sia quello di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni⁴, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) L'obbligo di compensazione stabilito dal regolamento (UE) n. 648/2012 non tiene conto dell'eventualità che uno Stato membro receda dall'Unione. I problemi cui devono far fronte le parti di un contratto derivato OTC le cui controparti sono stabilite nel Regno Unito sono una conseguenza diretta di un evento che è al di fuori del loro controllo e potrebbero porre tali controparti in una posizione di svantaggio rispetto ad altre controparti dell'Unione.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione⁵, il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione⁶ e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione⁷ precisano le date di decorrenza dell'obbligo di compensazione per i contratti relativi a talune categorie di derivati OTC. Tali regolamenti prevedono inoltre date diverse a seconda della categoria cui appartiene la controparte di tali contratti.

⁴ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

⁷ Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).

- (4) Le controparti non possono prevedere quale potrebbe essere lo status di una controparte stabilita nel Regno Unito o in quale misura tale controparte sarebbe in grado di continuare a fornire determinati servizi alle controparti stabilite nell'Unione. Per far fronte a tale situazione, le controparti potrebbero decidere di novare il contratto sostituendo la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.
- (5) Se, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, le parti decidono di sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una nuova controparte stabilita nell'Unione, la novazione dei contratti farà scattare l'obbligo di compensazione se tale novazione ha luogo alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tale tipo di contratto o successivamente a tale data. Di conseguenza, le parti dovranno compensare tale contratto presso una CCP autorizzata o riconosciuta.
- (6) I contratti compensati a livello centrale sono soggetti a un altro regime di garanzia rispetto ai contratti non compensati a livello centrale. L'attivazione dell'obbligo di compensazione può quindi costringere determinate controparti a cessare le operazioni, lasciando alcuni rischi non coperti.
- (7) Per garantire il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione, è opportuno che le controparti possano sostituire le controparti stabilite nel Regno Unito con controparti stabilite in uno Stato membro senza far scattare l'obbligo di compensazione. Al fine di concedere un periodo di tempo sufficiente per sostituire tali controparti, la data a partire dalla quale decorre l'obbligo di compensazione per la novazione di tali contratti dovrebbe essere successiva di 12 mesi alla data di applicazione del presente regolamento.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178.
- (9) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- (10) È necessario agevolare l'attuazione di soluzioni efficienti da parte dei partecipanti al mercato il più rapidamente possibile. Pertanto, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ma non ha effettuato una consultazione pubblica aperta, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.
- (11) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi solo a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito o sia stato prorogato il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

⁸ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato:

(1) all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il [*OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo*];
- (b) i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.";

(2) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di:

- (a) 50 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato;
- (b) 3 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato."

Articolo 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592

Il regolamento delegato (UE) 2016/592 è così modificato:

(1) all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il [*OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo*];
- (b) i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.";

(2) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di 5 anni e 3 mesi."

Articolo 3
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178

Il regolamento delegato (UE) 2016/1178 è così modificato:

(1) all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo];
- (b) i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.";

(2) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di:

- (a) 15 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 di cui all'allegato I;
- (b) 3 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 2 di cui all'allegato I."

Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

- (a) entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;
- (b) è stata presa la decisione di prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19.12.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER